

Misure antifrode su bonus edilizi

Con **Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157**, pubblicato in G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021 (il c.d. "**Decreto Antifrodi**"), sono state introdotte alcune misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in particolare nel settore dei lavori edilizi.

Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto.

* * *

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Il Decreto Antifrodi amplia l'ambito di applicazione del visto di conformità. Più precisamente:

- in materia di **Superbonus 110%** (art. 119, D.L. 34/2020), il visto di conformità è richiesto – oltre che ai fini della cessione del credito e per lo sconto in fattura – anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi (fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione sia trasmessa direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale);
- in relazione a tutte le altre agevolazioni edilizie (elencate all'art. 121, comma 2, D.L. 34/2020, ossia: **Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica**), il visto di conformità è richiesto in caso di opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

La novità si applica per tutte le detrazioni e le opzioni esercitate a decorrere dal 12 novembre 2021.

OBBLIGO DI ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI

Allo scopo di impedire meccanismi fraudolenti di ingiustificato aumento dei prezzi, **per tutte le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus 110%**, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute, facendo riferimento, oltre che ai prezziari di cui al D.M. 6 agosto 2020 (punto 13), anche dei valori massimi che saranno stabiliti per talune categorie di beni con apposito decreto del Ministero per la Transizione Ecologica di prossima emanazione (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 157/2021).

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 18/2021

Occorre a questo punto segnalare (allo stato dell'arte) una lacuna normativa di non poco conto circa l'applicabilità temporale della novità in questione. Infatti, mentre il Decreto Antifrode ha espressamente indicato che le novità in punto di visto di conformità si applicano a partire dal 12 novembre 2021, altrettanto non ha stabilito per l'asseverazione della congruità delle spese.

Si pone dunque il dubbio se tale obbligo riguardi anche le spese già sostenute e i lavori già ultimati per i quali debba ancora esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Questo dubbio è tanto più avvalorato dal fatto che il modello di comunicazione dell'opzione aggiornato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 312528 del 12 novembre 2021 ha stabilito che i contribuenti devono munirsi del visto di conformità, ma non fa menzione dell'attestazione di congruità. Tuttavia, poiché il rilascio del visto di conformità presuppone che sia stato svolto il controllo sulla congruità delle spese, delle due l'una: o il visto di conformità resta sospeso, oppure deve intendersi che l'asseverazione di congruità riguardi si applichi anche per le operazioni pregresse.

CONTROLLO PREVENTIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui il beneficiario dell'agevolazione opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dovrà comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione del credito, che il cessionario dovrà confermare tramite l'apposita piattaforma.

Su dette comunicazioni è previsto un controllo preventivo (prevedibilmente automatizzato) dell'Agenzia delle Entrate circa i "profili di rischio" dell'operazione. Questi "profili di rischio" riguardano, tra l'altro:

- a) la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria;
- b) i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e i soggetti intervenuti nell'operazione;
- c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai medesimi soggetti.

Se l'operazione presenta "profili di rischio", l'Agenzia delle Entrate – entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione - può sospendere per un periodo massimo di 30 giorni gli effetti della cessione del credito, al fine di svolgere gli opportuni controlli.

All'esito di tale controllo, può aversi una delle seguenti situazioni:

- se è confermato il rischio di frode, la comunicazione si considera non effettuata (quindi, la cessione del credito è considerata inefficace);

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 18/2021

- se è invece escluso il rischio di frode (oppure in caso di silenzio decorsi i 30 giorni di sospensione), la cessione del credito deve considerarsi pienamente efficace.

CONTROLLO SUCCESSIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate potrà eseguire i controlli sull'effettiva spettanza dell'agevolazione avvalendosi dei poteri istruttori regolati dalla normativa fiscale (art. 31 e ss., D.P.R. 600/1973; artt. 51 e ss., D.P.R. 633/1972).

Per il recupero degli importi dovuti non versati (oltre ai relativi interessi e sanzioni), in ragione di agevolazioni indebitamente percepite o fruite e di cessioni di crediti d'imposta in carenza dei requisiti, sarà emesso un atto di recupero (ex art. 1, commi 421-422, Legge 311/2004), da notificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.

Villa Roveda Associati